

Rep. n. 14549

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DELLE TORRI A6, C3 E C5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI- CIG 7057866F42.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0116970 del 21/02/2019) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata

Regione, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali (di seguito denominata Direzione Generale), Avv. Silvio Uccello, _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione di conferimento di incarico della Giunta Regionale n. 725 del 21.11.2017 e del DPGR n. 291 del 27.11.2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 0092271 dell'11.02.2019 ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La Società ARGO srl, C.F. 04995770585 e P. IVA n. 01338851007, (in seguito denominata Società), nella persona del sig Quagliata Mauro, nato a _____ in qualità di Amministrazione e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società avente sede in Roma, alla Via della Magliana, 874/a.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 04/02/2019 (documento n. T304837951), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/04/1981, codice fiscale 04995770585 e P.IVA n. 01338851007, R.E.A. n. RM - 473046.

Verificato che, per la Società, la Direzione Generale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. 0188626 del

17/05/2018.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 15246041 del 21/02/2019, con scadenza 21/06/2019, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale 03 della D.G. per le Risorse strumentali con Decreto Dirigenziale n. 44 del 05/05/2017, è specificato che, per il presente contratto, non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 137 del 12/07/2017, è stata indetta la procedura aperta telematica (proc. n. 2448/A-T/17) per l'affidamento triennale del servizio di vigilanza armata tramite guardie giurate armate e di reception e custodia con personale non armato per le sedi della Giunta regionale della Campania site al C. dir di Napoli - Torri A/6- C/3 e C/5, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, punto 2, lett. b), del citato D. Lgs.;

- il canone triennale a base d'asta è pari a Euro 4.176.254,82 (quattromilionicentosestantaseimiladuecentocinquantaquattro/82), oltre IVA;
- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 142 della UOD 03 Gestione beni, Cassa Economale, Supporto Sedi, di seguito denominata UOD 03, della Direzione generale;
- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, si è preso atto del verbale della Commissione di Gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla Società, con Decreto n. 87 del 24/05/2018 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, il servizio di cui al presente contratto con un'offerta di € 3.543.288,00 (tremilionicinquecentoquarantatremila duecentoottantotto/00) oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 15,16 %, corrispondente ad un costo orario di euro 20,90 (venti/90) oltre IVA per la vigilanza armata e di euro 12,50 (12,50) oltre IVA per la reception e custodia;
- a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0485075 del 26/07/2018, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato alla Direzione Generale che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. 0052315 del 24/01/2019 sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;
- con Decreto n. 30 del 07/02/2019 della Direzione Generale, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1- Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali avente sede in Napoli in via Pietro Metastasio, 25/29, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Consenso e oggetto

In esecuzione dei Decreti Dirigenziali n. 137 del 12/07/2017 e n. 87 del 24/05/2018, citati in premessa, la Regione affida alla Società, che accetta, l'appalto per la fornitura dei servizi di vigilanza e sorveglianza armata, tramite guardie giurate armate, e di reception e custodia con personale non armato alle sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate presso le torri A6, C3 e C5 del Centro Direzionale di Napoli (di cui alla procedura di gara 2448/A-T/17), come disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del Capitolato speciale.

Il servizio, come descritto nel successivo articolo, dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle Sedi indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, nonché dell'incolumità fisica

dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e dei terzi che accedono ai fabbricati oggetto del servizio.

Art. 3 - Corrispettivo e prezzi unitari

Il valore triennale del presente contratto, in base alle ore teoriche indicate in sede di gara è pari ad € 3.543.288,00 (tremilionicinquecentoquarantatremila duecentottantotto/00) oltre IVA.

Il prezzo unitario dei servizi da fornire, IVA esclusa, rilevabile dal modulo di offerta economica presentato dalla Società in sede di gara è pari ad euro 20,90 (venti/90) per i servizi di vigilanza armata ed euro 12,50 (dodici/50) per i servizi di reception e custodia.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nelle seguenti attività:

- a. servizio di vigilanza diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale specializzato con la qualifica di guardia particolare giurata armata;
- b. servizio di reception e custodia diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale non armato addestrato;
- c. servizio di ronda interna ai fabbricati;
- d. gestione emergenze di pronto intervento.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono analiticamente descritte nell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende espressamente richiamato.

Art. 5 - Variazioni delle prestazioni.

La Regione si riserva la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto del prezzo del contratto, il numero e le ore delle

guardie giurate fisse impiegate nelle strutture da vigilare, e il numero e le ore degli addetti al servizio di reception/custodia, a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto, nonché di convertire, in tutto o in parte, il servizio di vigilanza armata in servizio di reception/custodia non armato o viceversa.

La Società provvederà a qualsiasi modifica degli orari e/o del servizio a seguito di semplici ordini di servizio predisposti e trasmessi dalla Regione.

A tali variazioni saranno applicati gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto.

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni.

La Società dovrà provvedere alla vigilanza armata a mezzo di guardie particolari giurate fornite dell'apposita divisa e distintivo dell'Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate costantemente con la centrale operativa.

La Società si obbliga a:

- a. effettuare il Servizio di vigilanza armata con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e ss.mm., dal DPR 4 agosto 2008 n. 153, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dai contratti collettivi integrativi decentrati, oltre a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto;
- b. garantire il possesso della Licenza, rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art.

134 del R.D. 18.6.1931, n. 773, a svolgere l'attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per svolgere il servizio. La Società e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; il contraente si impegna al rispetto di detti obblighi da parte dei propri dipendenti.

La Regione provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il presente contratto nel caso in cui la Società non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla Regione Campania. La Società dovrà altresì, per il servizio di vigilanza armata e per quello di reception e custodia;

c. osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La Società sollevata dall'incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo a ragione, dovrà continuare ad

operare fino al subentro della nuova aggiudicataria.

d. applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

e. impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;

f. inviare mensilmente alla Regione una relazione scritta sulla regolarità del servizio di vigilanza;

g. garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale Operativa;

h. sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al precedente art. 4 o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;

i. comunicare alla Regione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il turno del personale in servizio presso ogni struttura il mese successivo; eventuali sostituzioni temporanee del personale, dovranno essere comunicate tempestivamente ed essere preventivamente autorizzate;

l. fornire, per ciascun addetto, la divisa, l'apparecchio ricetrasmittente ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Le dotazioni, di proprietà della Società, saranno mantenute a cura di quest'ultima;

m. comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 ore, alla Regione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti,

intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;

n. effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal capitolato;

o. effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, a non sospenderlo o interromperlo per alcun motivo.

Art. 7 - Esecuzione del servizio

E' fatto obbligo alla Società di comunicare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale e codici fiscali di ciascun operatore. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere, obbligatoriamente, comunicata alla Regione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attestare quotidianamente la presenza mediante sottoscrizione, all'inizio ed al termine del lavoro, in apposito registro che la Società dovrà mettere a disposizione della Regione sin dall'attivazione del servizio.

Detto personale deve presentarsi in servizio in divisa. Ogni operatore deve portare sulla divisa il cartellino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla Società di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera.

E' facoltà della Regione ricusare il personale che abbia tenuto contegno scorretto o cattivo comportamento.

E' fatto obbligo, altresì, alla Società, per tutta la durata delle operazioni di

pulizia, tenere sul posto un proprio responsabile che sia immediatamente reperibile, al quale verranno avanzate eventuali segnalazioni di disservizi o reclami.

Art. 8 - Reporting

Nel corso dell'appalto è fatto obbligo, altresì, alla Società di trasmettere, a mezzo fax o e-mail, un reporting giornaliero che specifica il personale in servizio, il loro orario di lavoro, i compiti agli stessi assegnati e tutte le attività connesse al servizio, ivi comprese le eventuali sostituzioni per malattie, ferie e permessi.

Art. 9- Vigilanza

I lavori saranno eseguiti sotto indicazioni della U.O.D 03. Essa potrà impartire alla Società ordini di servizio e chiedere, inoltre, alla stessa l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non compissero il loro dovere.

Sarà cura della U.O.D. 03 della D.G per le Risorse Strumentali effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni del presente contratto.

I Responsabili delle strutture, destinatarie delle prestazioni, a cui sarà trasmessa copia del presente contratto, provvederà a comunicare eventuali disservizi alla U.O.D. 03 per l'applicazione delle conseguenziali penali previste dal successivo art. 15.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi mensili dovuti alla Società, si provvederà tacitamente, qualora non saranno pervenute comunicazioni di disservizio.

Funzionari della U.O.D 03, all'uopo incaricati, provvederanno:

1) all'inizio dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio di vigilanza, redigendo apposito verbale;

2) alla fine dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla verifica dello stato dei locali oggetto del servizio di vigilanza, redigendo apposito verbale.

Le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto di cui al presente contratto, nei casi di malattie, ferie, permessi, infortuni, etc. dovranno essere adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, all'inizio e al termine del lavoro, apposito registro della Società che la stessa si impegna a mettere a disposizione dei predetti funzionari sin dall'inizio dell'appalto.

La Regione potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti od organi all'uopo incaricati, a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, la Società prende atto del seguente CIG 7057866F42.

La Società ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale prot n.

0808225 del 18/12/2018, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.

L'esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni – Penali.

La Società è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di vigilanza armata e del servizio di reception/custodia, da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'invio dell'elenco del personale di turno di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i): euro 100,00 (cento/00);
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'articolo 6, comma 3, lettera h) in ordine alla sostituzione del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio: euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- per mancata o ritardata comunicazione scritta relativa ad anomalie riscontrate

durante lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 6, comma 3, lettera m.: da euro 150,00 (centocinquanta/00) a euro 1.000,00 (mille/00) secondo la gravità dell'evento non segnalato;

- per mancato utilizzo di personale abilitato per l'esecuzione del servizio antincendio ai sensi dell'articolo 3 della L. 28 novembre 1996 n. 609, a seguito di frequentazione del corso antincendio per classe di rischio elevato, di cui al DM 10/03/1998 articolo 7 e Allegato X lett. n): euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni turno di servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Società potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle deduzioni, la Regione procederà all'applicazione delle sopraccitate penali.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo mensile dovuto.

Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di legalità:

a) qualora nei confronti della Società siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della Società sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

b) qualora la Società contravvenga, senza giustificato motivo, alla

disposizione riguardante il “conto dedicato”, di cui all’articolo 11 del presente contratto, ed in particolare non effettuati attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

c) Qualora la Società non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite

Art.13- Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, la Società ha presentato cauzione mediante polizza fidejussoria n. G273 / 00A0783025 emessa da GROUPAMA Assicurazioni, codice subagenzia G273, in data 22/01/2019 per l’importo di Euro 214.864,99 (duecentoquattordicimilaottocentosessantaquattro/99).

La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione e la Società i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall’appalto di cui al presente contratto e non risulteranno danni imputabili alla Società, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui la Società debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell’appalto di cui al presente contratto.

Art. 14 - Danni

Nel caso si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti (es. impianti elettrici, impianti di videosorveglianza, impianti di allarme, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Società, questa risponderà direttamente nella misura del danno subito dalla Regione.

Qualsiasi danno, arrecato durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente, al pubblico od agli arredi, dovrà essere risarcito direttamente dalla Società, che esonera la Regione da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

Il valore dei danni causati alle cose verrà determinato dalla Regione in contraddittorio con il rappresentante della Società.

Art. 15 - Clausola di Manleva

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni /negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16- Polizza e responsabilità civile

Per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio di vigilanza, arrecati a persone, suppellettili e cose, la Società ha stipulato Polizza R.C.T. con la compagnia LLOYD'S numero F180007177 codice subagenzia MAG 427.

Art. 17- Divieti

E' vietato il subappalto. È vietato alla Società di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto ad altra impresa, cedere tutta o parte dell'azienda.

Nel caso di contravvenzione del divieto, la cessione si intenderà nulla e non

avrà alcuno effetto nei rapporti con la Regione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 c.c.

Art. 18 - Durata - recesso - risoluzione

Il servizio in oggetto avrà la durata di anni tre a far data dal 01/09/2018, data di affidamento delle prestazioni, avvenuto con nota prot. n. 0515736 del 06/08/2018, nelle more della stipula del contratto. Non è previsto variazione di prezzo bensì il consolidamento del canone per tutta la durata dell'appalto senza possibilità di revisione, quindi a prezzo "CHIUSO".

E' facoltà della Regione risolvere, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento o soppressione di uffici.

La Regione si riserva, comunque, la facoltà di ordinare prestazioni di vigilanza in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto.

Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dalla Regione, anche mediante pec, email o fax, per le opportune annotazioni contabili con obbligo della Società di eseguirli senza sollevare alcuna eccezione.

La Regione può, inoltre, risolvere il contratto:

a) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'articolo 12 del presente contratto, in applicazione del citato Protocollo di legalità. ;

c) nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

E' facoltà della Regione recedere dal contratto, ex artt.1373 e 1671c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Società mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi: a.1) giusta causa; a.2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze della Regione in relazione alla tipologia della fornitura /servizio.

A titolo meramente esemplificativo, per giusta causa si fa riferimento alle fattispecie in cui: b.1) contro la Società venga depositato un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, oppure venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; b.2) la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto; b.3) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società sia condannato, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, oppure è assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; b.4) ogni altra fattispecie che determini il venir meno del rapporto fiduciario sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società deve cessare da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando a qualunque pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 19 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti collettivi nazionali di lavoro.

A tal fine ci si richiama alle previsioni contenute negli artt. 24, 25, 26 e 27 del vigente "C.C.N.L. per i dipendenti degli Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari", per i servizi di vigilanza armata e negli articoli 2, 3, 4 e 5 del Titolo II della Sezione "Servizi fiduciari" del medesimo contratto per gli addetti al servizio di reception e custodia o alle analoghe norme di contrattazione collettiva che disciplinano l'istituto di cui al presente articolo.

Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla società uscente.

Art. 20 - Obblighi della Società nei confronti del personale addetto al servizio come previsto per legge

La Società deve regolarmente soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni

sociali (INPS, INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione alla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.01.1994.

La Società deve altresì fornire alla Regione l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale addetto alla vigilanza. Deve esibire, altresì, la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi assicurativi.

La Società si obbliga a trasmettere, ogni mese, alla D.G. per le Risorse Strumentali U.O.D.03 copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DM 10 e F24), copia di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché copia delle buste-paga dei propri dipendenti impegnati nel servizio di vigilanza oggetto dell'appalto di cui al presente contratto.

E' fatto obbligo, altresì, alla Società di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli Organi Societari.

La Regione ha facoltà di acquisire, altresì, dalla Società, copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni.

La Società si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la Società venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro per inadempienza ai relativi obblighi, la Regione darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso della cauzione soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e la Società non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o rimborso.

Art. 21 - Obblighi sociali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Società.

Tutto il personale assunto ed adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Società, la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alla tipologia contrattuale applicata. La Società si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.

La Società si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La Società dovrà osservare nei riguardi del proprio personale, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di

previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5/3/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

La Società dovrà esibire, a richiesta della Regione, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

Art. 22 - Pagamento

E' prevista la fatturazione mensile posticipata.

I servizi di vigilanza armata e di reception/custodia verranno addebitati alla Regione in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte nel corso del mese, sulla base dei costi orari indicati in offerta.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun edificio e dovrà essere precisato il seguente CIG: 7057866F42.

Il Codice Unico Ufficio - IPA per la fatturazione elettronica è il seguente:
M30VT7

Nel caso non siano pervenute comunicazioni di disservizi, ai sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità, si provvederà al pagamento delle prestazioni entro 30 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile, corredata dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti.

Nel caso di applicazione di penali, la Società dovrà emettere fattura per un importo corrispondente al canone mensile di aggiudicazione detratto dell'importo delle penali relative al mese di riferimento.

Art. 23 - Regolarità di espletamento

La Società dovrà garantire la regolarità di espletamento del servizio di vigilanza sin dalla data di affidamento provvisorio, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali controversie che dovessero insorgere tra le maestranze della ditta uscente e di quella subentrante.

Le prestazioni relative al servizio di vigilanza non dovranno in alcun modo essere di intralcio al regolare svolgimento delle attività di istituto della Regione e, nei casi particolari, potrà di volta in volta essere concordato con il Responsabile dell'ufficio destinatario delle prestazioni.

Art .24 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 2 c.p.c., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.25 - Disciplina in materia di protezione dei dati

Il trattamento dei dati forniti dalla Società è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003; si informa pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
- la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e

contabili;

- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria;

- in relazione al trattamento dei dati che la riguardano, la Società ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'art. 7 del decreto in parola.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio al capitolato speciale e al disciplinare di gara allegati al decreto dirigenziale n. 137 del 12/07/2017, che la Società dichiara di conoscere ed approvare “ in toto” e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 27 - Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a

carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

